

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

68° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1982

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente LEPRE

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

« Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (1460)

« Provvedimenti urgenti per il reclutamento e l'avanzamento dei volontari e dei sottufficiali delle Forze armate e promozioni in soprannumero dei marescialli dell'Aeronautica » (1377), d'iniziativa dei senatori Margotto ed altri
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 635, 636, 637 e <i>passim</i>
ARIOSTO (PSDI)	639
CORALLO (PCI)	646, 651, 652 e <i>passim</i>
DE ZAN (DC), relatore alla Commissione	640, 641
FALLUCCHI (DC), relatore alla Commissione	636, 637, 639 e <i>passim</i>
FINESTRA (MSI-DN)	641
GIUST (DC)	641, 664
MARGOTTO (PCI)	641, 643, 646 e <i>passim</i>
ORIANA (DC)	656, 657
SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa	639, 642, 647 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (1460)

« Provvedimenti urgenti per il reclutamento e l'avanzamento dei volontari e dei sottufficiali delle Forze armate e promozioni in soprannumero dei marescialli dell'Aeronautica » (1377), d'iniziativa dei senatori Margotto ed altri
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » e « Provvedimenti urgenti per il reclutamento e l'avanzamento dei volontari e dei sottufficiali delle Forze armate e promozioni in so-

4^a COMMISSIDNE

68° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1982)

prannumero dei marescialli dell'Aeronautica », d'iniziativa dei senatori Margotto ed altri.

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Comunico che l'Ufficio di Presidenza e i rappresentanti dei Gruppi, d'intesa con il Ministro della difesa Lagorio, si sono orientati nel senso che abbia inizio la discussione degli articoli del testo elaborato dalla Sottocommissione, accantonando quelli che possono essere oggetto dei pareri, ancora non pervenuti, delle Commissioni 1^a, 5^a e 7^a.

F A L L U C C H I , *relatore alla Commissione*. Il sottosegretario Tarabini mi ha comunicato quelle che si possono considerare le osservazioni del Tesoro per quanto riguarda il testo predisposto dalla Sottocommissione. Senza entrare nei particolari, dirò subito che molte osservazioni sono recepibili mentre altre non lo sono assolutamente: mi soffermerò sulle prime man mano che si esaminerà l'articolo interessato.

Le osservazioni che non si ritengono accettabili in quanto toccano l'aspetto forse più qualificante del disegno di legge riguardano l'istituzione della categoria dell'ausiliaria collegata con la diminuzione del limite di età da 61 a 56 anni. L'altro aspetto è relativo alla ricostruzione della carriera. Il Tesoro, nel prendere posizione contro queste norme, ritiene che comporterebbero oneri per il futuro. Personalmente non ritengo che vi possano essere eccessivi oneri in quanto, nell'ambito della spesa dei 12 miliardi, troverebbero compensazione per la riduzione del limite di età.

Trovo giusta l'osservazione del Tesoro relativa agli organici che dovrebbero essere diminuiti a seguito della riduzione del limite di età. Questa osservazione era già stata fatta dalla Sottocommissione che aveva dibattuto ed approfondito la questione con i rappresentanti dello Stato maggiore, i quali si sono dimostrati restii ad accettare qualsiasi riduzione degli organici affermando che il disegno di legge riflette una situazione passata. Tuttavia, siccome la riduzione degli organici

potrebbe consigliare il Tesoro a consentire la ricostruzione della carriera, ritenendo compensati gli eventuali oneri finanziari in più, e questa riduzione potrebbe anche bilanciare il possibile onere per la collocazione in ausiliaria, propongo che già nell'articolo 1 si preveda la diminuzione degli organici indicati.

Man mano che si esamineranno gli articoli, illustrerò gli emendamenti necessari. Ritengo, comunque, che sia stato configurato un disegno di legge che sotto il profilo finanziario sia accettabile anche dal Tesoro.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo unificato elaborato in sede ristretta.

Do lettura dell'articolo 1:

TITOLO I

RUOLI ORGANICI E PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 1.

Le consistenze massime degli organici dei sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza, ivi compresi i vicebrigadieri, sono stabilite nelle seguenti unità:

a) Esercito:

ruolo dell'Arma dei carabinieri: 22.000;
ruolo unico delle Armi e dei Corpi: 28.200;

b) Marina: corpo equipaggi militari marittimi: 17.000;

c) Aeronautica:

ruolo naviganti: 500;
ruolo specialisti: 34.900;

d) Guardia di finanza: 16.450.

Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente

4^a COMMISSIDNE

68° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1982)

della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e, per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, le disposizioni contenute nelle leggi 22 dicembre 1960, n. 1600, 11 ottobre 1973, n. 620, e 21 dicembre 1977, n. 932, e successive modificazioni.

I sottufficiali di cui ai precedenti commi continuano ad essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi e, per la Marina, anche per categorie e specialità secondo quanto stabilito nel testo unico sull'ordinamento del corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Con riferimento alle consistenze massime di cui al primo comma, l'Amministrazione della difesa predispone ed aggiorna ogni anno la programmazione decennale delle immissioni annuali nel servizio permanente dei sergenti in ferma volontaria o in rafferma, in rapporto alla situazione dei ruoli e alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata.

Le eventuali variazioni in eccesso o in difetto rispetto alla media degli esodi riferita alla situazione dei ruoli dovranno essere assorbiti rispettivamente ed uniformemente nel corso del periodo cui si riferisce la programmazione.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, del Corpo equipaggi militari marittimi e dell'Aeronautica militare in ferma volontaria o in rafferma, fissata per ciascun anno con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato in base alla legge 10 giugno 1964, n. 447, è riferita alla suddetta programmazione decennale del personale militare. I relativi dati aggiornati sono comunicati annualmente al Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, presento un emendamento al primo comma tendente a sostituire: alla lettera *a*), il numero « 28.000 » con: « 27.700 », alla lettera *b*) il numero: « 17.000 » con: « 16.500 » e alla lettera *c*) il numero: « 34.900 » con: « 34.400 ».

Propongo inoltre, sempre al primo comma, un altro emendamento tendente a sostituire le parole: « *d*) Guardia di finanza: 16.450 » con le altre: « *d*) Guardia di finanza: le unità stabilite per il totale degli organici dalla legge 2 dicembre 1980, n. 794, e successive modificazioni ». È una dizione più corretta in quanto tiene conto che gli organici fissati dalla legge n. 794 sono da raggiungere nello spazio di cinque anni.

Un terzo emendamento tende a sopprimere, nel secondo comma, le parole: « 11 ottobre 1973, n. 620 ».

Presento infine un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il terzo, il seguente comma:

« Ferme restando le consistenze massime degli organici di cui al primo comma, con decreti del Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati, in relazione alle promozioni da conferire ai sottufficiali che nell'anno maturino le condizioni previste, ai fini dell'avanzamento, dalla presente legge, i contingenti massimi dei vari gradi di ciascun ruolo. Dei decreti emanati è data comunicazione al Parlamento entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono determinati i contingenti dei vari gradi ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore Fallucchi alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'altro emendamento presentato al primo comma dal relatore, sostitutivo della lettera *d*).

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal relatore al secondo comma.

È approvato.

4^a COMMISSIDNE

68° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1982)

Metto ai voti infine l'ultimo emendamento presentato dal relatore tendente ad inserire, dopo il terzo, un comma aggiuntivo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Il relatore Fallucchi ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 1-bis.

Il numero dei graduati e militari di truppa volontari e raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, stabilito nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno di entrata in vigore della presente legge, è diminuito di complessive 2.800 unità a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, numero 599, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in:

sottufficiali in ferma volontaria o rafferma;

sottufficiali in servizio permanente;

sottufficiali in congedo;

sottufficiali in congedo assoluto.

I sottufficiali in congedo sono ripartiti nelle seguenti categorie:

sottufficiali dell'ausiliaria;

sottufficiali di complemento;

sottufficiali della riserva ».

È approvato.

TITOLO II
RECLUTAMENTO

CAPO I

SOTTUFFICIALI

IN FERMA VOLONTARIA O RAFFERMA

Art. 3.

In rapporto alle consistenze massime degli organici dei sottufficiali delle tre Forze armate previste dall'articolo 1, il Ministro della difesa ha facoltà di indire uno o più bandi annuali per l'arruolamento volontario di sottufficiali nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica con ferma di tre anni e sei mesi.

È approvato.

Art. 4.

Possono partecipare all'arruolamento di cui al precedente articolo i giovani che:

1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) non siano incorsi:

— in condanne per delitti;

— nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per i motivi indicati al n. 2), lettere a), c) e d), e n. 3) del successivo articolo 8;

3) abbiano tenuto buona condotta;

4) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;

5) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà o la tutela. Non occorre consenso per coloro che siano già alle armi, ovvero abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati;

6) siano riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

7) compiano il 17° anno di età e non abbiano superato il 24° nell'anno in cui viene effettuato l'arruolamento. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;

8) siano in possesso del titolo di studio conferito dalla scuola dell'obbligo, fermo quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1971, n. 124.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Ho delle perplessità, e forse il senatore Ariosto, fine italianista, potrà essermi d'aiuto. Mi riferisco al n. 1 del primo comma: « siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica ». Che cosa significa?

ARIOSTO. È un termine equivoco, « cittadini italiani » è inteso come cittadinanza italiana.

PRESIDENTE. L'articolo 51 della nostra Costituzione stabilisce: « La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica ». Il relatore concorda su questo testo?

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Sì, dal momento che ha citato la Costituzione. Lo so che uno straniero il quale domandi di far parte dell'Esercito italiano e presti il servizio militare nelle Forze armate italiane, automaticamente diventa cittadino italiano.

PRESIDENTE. È conseguente all'arruolamento.

SCOVACRICCHI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole al testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Art. 5.

I giovani in servizio di leva e quelli in congedo illimitato o comunque alle armi possono partecipare, indipendentemente dalla Forza armata o Corpo armato di appartenenza, agli arruolamenti di cui ai precedenti articoli. Se arruolati, perdono il grado eventualmente rivestito in precedenza.

Le norme concernenti le riserve di posti, previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non si applicano agli arruolamenti di cui ai precedenti articoli salvo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

È approvato.

Art. 6.

All'atto dell'arruolamento gli ammessi sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza armata in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonché alle preferenze espresse dagli arruolandi.

Il Ministro della difesa ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma precedente se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedano.

La formazione iniziale dei sottufficiali ha una durata complessiva di tre anni e sei mesi. Essa è articolata in una fase di istruzione di cultura generale, di carattere interforze, e di specializzazione o abilitazione tecnico-professionale presso gli istituti di istruzione delle Forze armate e Corpi armati e in un tirocinio pratico presso le unità ed i reparti, di durata variabile in rapporto alle caratteristiche degli incarichi, delle specializzazioni, delle categorie e specialità.

I corsi di istruzione, i tirocini pratico-sperimentali ed i corsi di specializzazione e abilitazione professionale sono obbligatori.

4ª COMMISSIDNE

68° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1982)

Il Ministro della difesa ha la facoltà di consentire la ripetizione di corsi, o di anni scolastici, o di fasi di essi, a domanda e per una sola volta, salvo che non sussistano le condizioni di proscioglimento di cui al numero 2, lettere b) e c), del successivo articolo 8, secondo le norme di ciascuna Forza armata.

È approvato.

Art. 7.

La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, determinati con decreto del Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze, dei volontari delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di cinque anni.

Detto vincolo permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente o, per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza, dopo il passaggio in servizio continuativo.

Per il proscioglimento dal suddetto vincolo si applica la disposizione del successivo articolo 8.

Limitatamente all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle categorie di appartenenza, si osservano le disposizioni dell'articolo 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, applicabili al Corpo della Guardia di finanza per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 260, dell'articolo 26 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e successive modificazioni, e dell'articolo 34 della legge 3 agosto 1961, n. 833.

È approvato.

Art. 8.

Gli arruolati sono prosciolti:

1) a domanda:

a) per qualsiasi causa, durante i primi sei mesi della ferma volontaria. Per i mino-

renni è richiesto il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela;

b) per gravi comprovati motivi, successivamente ai primi sei mesi;

2) d'autorità:

a) per permanente inidoneità psicofisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6;

b) per protratta insufficienza di profitto negli studi;

c) per inidoneità al grado di caporale, di caporale maggiore e di sergente e gradi corrispondenti;

d) per grave mancanza disciplinare, ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, numero 382;

3) d'ufficio:

a) per perdita del grado o retrocessione dalla classe;

b) per condanna penale per delitti non colposi;

c) per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari.

F A L L U C C H I , *relatore alla Commissione.* Vorrei sottolineare un problema di fondo. Mi riferisco alla lettera c) del punto 3): « per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari ».

Noi sappiamo come vanno queste faccende matrimoniali: molto spesso la gente si sposa e non lo comunica aspettando la sanatoria. In materia dovrebbe essere emanata una normativa più precisa. Nello stesso tempo abbiamo ritenuto che questo non fosse nè il luogo nè il tempo per modificare la norma. Ci riserviamo, comunque, di sollevare il problema in altra sede.

D E Z A N , *relatore alla Commissione.* Già nella Sottocommissione avevamo raccolto l'osservazione del collega Pinna che faceva le mie stesse valutazioni e mi proponeva di sollevare il problema all'atto del-

4^a COMMISSIDNE

68° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1982)

la votazione. Siamo in presenza di una legge che in qualche misura ci vincola per cui non possiamo inserire surrettiziamente delle modifiche. Tuttavia, poichè non ho votato a favore della legge che stabiliva un limite di età per il matrimonio dei militari, nel 1973, voterò contro la lettera c) del terzo punto dell'articolo 8.

MARGOTTO. In Sottocommissione avevamo valutato un collegamento con la riforma che stiamo varando, perchè consideriamo tale disparità non soltanto inadeguata ma bisognosa di una modifica. Non è possibile recepire in questo testo la modifica. Si potrebbe prevedere che il limite di età per il matrimonio dei militari (sottufficiali) si riferisca al momento in cui essi passano al servizio effettivo, cioè dopo tre anni e sei mesi. Tale vincolo sarà da considerarsi come funzionale alla collocazione.

Di conseguenza mi associo all'osservazione del collega De Zan.

PRESIDENTE. Allora dovrò mettere in votazione l'articolo per parti separate.

MARGOTTO. Sostanzialmente siamo tutti d'accordo sull'articolo. Non vorrei che ci fosse un voto differenziato; se manifestiamo l'osservazione essa rimane agli atti.

PRESIDENTE. Se il senatore De Zan insiste nel votare contro, non ci sono alternative.

GIUST. Vorrei proporre una mediazione. Per evitare un voto differenziato, giunti a questo punto, la Commissione potrebbe proporre un ordine del giorno che inviti il Governo ad esaminare e risolvere il problema.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Deve essere precisato che i diritti dei cittadini militari devono essere identici ai diritti dei cittadini non militari.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Mi permetto di dissentire da tale ultima affermazione, anche se io personalmente ho sollevato la questione del matrimonio. È vero che i cittadini militari devono avere gli stessi diritti dei cittadini non militari, però teniamo presente che il militare ha un suo particolare *status*. Non posso quindi accettare completamente questa proposizione. Mi pare comunque opportuno presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Si potrebbe intanto accantonare l'articolo 8.

MARGOTTO. Al di là delle posizioni personali noi dobbiamo fare un ordine del giorno funzionale, che tenda a risolvere positivamente il problema. Abbiamo stabilito che sarebbe opportuno riportare il vincolo del matrimonio al momento del servizio permanente effettivo. L'ordine del giorno deve avere un preciso riferimento in proposito.

PRESIDENTE. Ma questo non corrisponde ai voti del senatore De Zan.

FINESTRA. Mi sembra che la lettera c) del punto 3) dell'articolo 8 sia legata strettamente all'articolo 4 là dove si dice che possono partecipare all'arruolamento i giovani che siano celibi o vedovi o comunque senza prole. Perchè tale previsione? Perchè il primo grado è quello di sergente, i sergenti alloggiano in caserma e non possono portare la moglie ed i figli.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. È una normativa da modificare.

MARGOTTO. Il COCER e gli interessati hanno avanzato tale richiesta; se si riconsidera questo elemento, ci si deve riferire al passaggio di carriera.

PRESIDENTE. In sostanza, l'ordine del giorno dovrebbe invitare il Governo ad adeguare, per quanto concerne la normativa che disciplina il matrimonio dei militari,

4^a COMMISSIDNE

68° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1982)

lo *status* di questi ultimi a quello del personale civile, per questo specifico profilo.

Comunque, se non si fanno osservazioni, l'articolo 8 rimane accantonato. Passiamo all'articolo 9, di cui do lettura:

Art. 9.

Agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva e degli eventuali richiami in servizio si applicano, nei confronti dei prosciolti dalla ferma volontaria in forza del precedente articolo, le disposizioni di legge vigenti in materia.

I sottufficiali ed i graduati di truppa che abbiano rinunciato al grado per contrarre arruolamento volontario, qualora siano stati prosciolti, sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito salvi i casi previsti alla lettera *d*) del numero 2) e al numero 3) del precedente articolo. Il tempo trascorso nel predetto arruolamento è computato nell'anzianità di grado.

F A L L U C C H I , *relatore alla Commissione*. Presento, signor Presidente un emendamento di carattere formale tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « c al numero 3) del precedente articolo » con le altre: « e alle lettere *a*) e *b*) del numero 3) del precedente articolo ».

Si escluderebbero così le sanzioni nei riguardi di coloro che avessero contratto matrimonio senza dirlo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

E approvato.

Art. 10.

I volontari arruolati conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, i gradi o la classifica di:

1) caporale, comune di prima classe, aviere scelto: al compimento del terzo mese di servizio dall'arruolamento;

2) caporale maggiore, sotto-capo, primo aviere: al compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento;

3) sergente: dal primo giorno successivo al compimento del dodicesimo mese di servizio dall'arruolamento.

Il giudizio di idoneità è espresso da apposite commissioni costituite con decreto ministeriale presso gli istituti di formazione di appartenenza. Le commissioni esprimono il giudizio di idoneità sulla base della documentazione personale, valutando i risultati dei corsi espletati o in svolgimento e le capacità attitudinali dimostrate.

Nei gradi di caporale, caporal maggiore e corrispondenti i volontari arruolati hanno lo stato giuridico di militari di truppa in servizio volontario.

Nel grado di sergente i volontari arruolati hanno lo stato giuridico di sottufficiali in ferma volontaria; tale stato permane anche nelle eventuali successive rafferme contratte ai sensi della presente legge e cessa con il passaggio nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente.

F A L L U C C H I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, presento un emendamento tendente a sostituire il terzo ed il quarto comma con il seguente: « I volontari arruolati hanno lo stato giuridico di militari di truppa in servizio volontario sino alla promozione al grado di sergente; in questo grado hanno lo stato giuridico di sottufficiali in ferma volontaria ».

S C O V A C R I C C H I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole alla proposta di modifica.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

E approvato.

Art. 11.

Per il reclutamento dei sottufficiali, graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma del ruolo naviganti dell'Aeronautica, si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744 e successive modificazioni.

È approvato.

CAPO II

SOTTUFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 12.

Per corrispondere alle necessità dei ruoli dei sottufficiali del servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il Ministro della Difesa, con riferimento alla programmazione decennale di cui all'articolo 1, indice per ciascuna Forza armata, per il numero dei posti disponibili nei rispettivi organici, uno o più concorsi annuali, in relazione al numero degli arruolamenti volontari di cui all'articolo 3.

Ai concorsi di cui al precedente comma possono partecipare, a domanda, i sergenti che hanno ultimato la ferma volontaria di cui all'articolo 3.

La domanda di partecipazione deve essere presentata due mesi prima del termine della ferma volontaria, ed è valida come domanda di rafferma per tutto il periodo degli esami e della valutazione della commissione costituita per il concorso.

La mancata presentazione della domanda equivale ad atto di rinuncia; i sergenti rinunciatari sono congedati al termine della ferma contratta, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 8.

È approvato.

Art. 13.

I sergenti di complemento in servizio di leva nell'Esercito, nella Marina e nell'Aero-

nautica possono essere tratti, in relazione al fabbisogno di ciascuna Forza armata, dai caporali maggiori e gradi corrispondenti in servizio di leva che siano dichiarati idonei al grado di sergente. L'anzianità minima di servizio per la promozione a sergente di complemento non può essere inferiore a 8 mesi.

I caporali maggiori e gradi corrispondenti in congedo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono essere valutati per l'avanzamento e, se idonei, conseguono la promozione al grado di sergente di complemento entro sei mesi dopo l'ultimazione del servizio di leva o all'atto del richiamo.

FALLUCCHI, relatore alla Commissione. Sarebbe opportuno inserire nel secondo comma, dopo le parole: « e dell'Aeronautica », le altre: « in relazione alle prevedibili esigenze di mobilitazione ».

Il riscontro dell'esigenza di mobilitazione nasce da un'ampia normativa. Suggestisco, però, di accantonare l'articolo per un ulteriore approfondimento.

MARGOTTO. È bene accantonare questo articolo per riesaminarlo più attentamente.

PRESDENTE. Se non si fanno osservazioni, l'articolo 13 rimane accantonato.

Do lettura dell'articolo 14:

Art. 14.

Il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze delle singole Forze armate, ha facoltà di trattenere o richiamare in servizio entro un anno dal collocamento in congedo, a domanda, in qualità di sergenti raffermati con ferma di due anni e sei mesi i sergenti di cui all'articolo 13.

L'ammissione alla ferma di cui al precedente comma è subordinata al parere di apposita commissione costituita con decreto ministeriale presso le Direzioni generali del personale, espresso in funzione del rendimento fornito durante il servizio precedentemente svolto. Alla predetta ferma può essere ammesso solo il personale in possesso dei

4^a COMMISSIDNE

68° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1982)

requisiti di cui all'articolo 4 e che non sia incorso nei proscioglimenti di cui all'articolo 8.

Per la partecipazione dei sergenti rafferma- ti a corsi di particolare livello tecnico si applicano le norme dell'articolo 7.

I sergenti rafferma- ti hanno lo stato giuridico di sottufficiali in rafferma; per essi valgono le norme dell'ultimo comma dell'articolo 10.

Nei riguardi dei sergenti rafferma- ti, di cui al presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti i sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 599.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Propongo di accantonare anche questo articolo perchè la norma che prevede la possibilità di far passare in servizio permanente gli ufficiali non deve essere estesa soltanto ai sergenti ma anche ai VTO (volontari tecnici operativi) a tempo ridotto e ai futuri sergenti di complemento di cui al disegno di legge sulla leva pendente alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, l'articolo 14 è accantonato.

Do lettura dell'articolo 15:

Art. 15.

Al termine della ferma di cui al precedente articolo i sergenti rafferma- ti possono partecipare, a domanda, ai concorsi di cui all'articolo 12 per la immissione nei ruoli dei sottufficiali del servizio permanente.

A tal fine il Ministro della difesa, per ciascuna Forza armata, in relazione alle prevedibili esigenze dei ruoli dei sottufficiali, secondo la programmazione decennale prevista dall'articolo 1, definisce annualmente il numero dei posti riservati ai sergenti rafferma- ti.

Le domande di partecipazione devono essere presentate due mesi prima del termine della ferma di cui al precedente articolo; esse sono valide come domande di rafferma per tutto il periodo degli esami e della valutazione delle commissioni.

La mancata presentazione della domanda equivale ad atto di rinuncia; i sergenti rafferma- ti rinunciatari sono congedati al termine della ferma contratta, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 8.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Chiedo che anche questo articolo venga accantonato.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, l'articolo 15 viene accantonato.

Do lettura dell'articolo 16:

Art. 16.

I concorsi indicati dall'articolo 12 hanno luogo per titoli ed esami.

I titoli sono rappresentati dai risultati del corso di istruzione, del tirocinio pratico, del corso di specializzazione o abilitazione, da eventuali benemerienze, sulla base della documentazione caratteristica relativa a tutto il servizio prestato ed aggiornata alla data del termine della ferma volontaria o, per i sergenti rafferma- ti, della ferma di due anni e sei mesi.

Gli esami consistono in due prove scritte, una di cultura generale ed una di carattere tecnico professionale. Le modalità di svolgimento degli esami sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

E approvato.

Art. 17.

Per l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 12 sono istituite, con decreto del Ministro della difesa, apposite commissioni per ciascuna Forza armata.

Le commissioni procedono alla valutazione dei titoli e dei risultati degli esami esprimendo, previo giudizio di idoneità, un punteggio in centesimi, di cui il 40 per cento del totale attribuibile è riferito ai titoli ed il 60 per cento ai risultati degli esami; compilano inizialmente due distinte graduatorie a seconda della provenienza dei concorrenti per tener conto della riserva di posti di cui all'articolo 15; formano infine una unica gradua-

toria in base al punteggio attribuito a ciascun concorrente indipendentemente dalla provenienza.

Qualora nelle distinte graduatorie di cui al comma precedente risultino vacanti dei posti a seguito di rinuncia di concorrenti dichiarati vincitori o per altra causa, detti posti possono essere assegnati ai concorrenti classificati nelle rispettive graduatorie immediatamente dopo l'ultimo dichiarato vincitore.

È approvato.

Art. 18.

I sergenti vincitori dei concorsi di cui ai precedenti articoli sono iscritti nei rispettivi ruoli dei sottufficiali del servizio permanente nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito del concorso con il grado di sergente maggiore e corrispondenti.

L'immissione nel servizio permanente ha luogo con decreto ministeriale e decorre, per tutti i concorrenti, dalla data in cui i concorrenti provenienti dalla ferma volontaria di cui all'articolo 3, hanno ultimato detta ferma.

È approvato.

Art. 19.

I concorrenti giudicati non idonei sono collocati immediatamente in congedo.

I concorrenti giudicati idonei, non vincitori del concorso, possono partecipare per una sola volta al primo concorso utile successivo. A tal fine, sono ammessi, a domanda, ad una rafferma di un anno. Qualora risultino idonei nel successivo concorso sono scrutinati seguendo la relativa graduatoria di merito unitamente ai pari grado con i quali hanno partecipato al suddetto concorso e ne seguono le sorti ai fini dell'immissione nel servizio permanente e dei successivi avanzamenti.

Qualora non risultino vincitori del concorso per la seconda volta, sono collocati immediatamente in congedo.

Per la partecipazione al concorso successivo valgono, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 12.

È approvato.

Art. 20.

Ai concorrenti giudicati idonei, non vincitori dei concorsi e collocati in congedo sono conferite riserve di posti, in relazione al titolo di studio posseduto, nei concorsi per la nomina nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere esecutive ed inferiori, o equiparate, del personale civile, nella misura del 5 per cento nell'Amministrazione della difesa e del 2 per cento nelle altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché in tutte le amministrazioni, aziende, enti od istituti soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per la partecipazione ai pubblici concorsi, ai predetti concorrenti si applicano le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229, relative all'esenzione dai limiti di età.

Se l'immissione nei predetti ruoli è effettuata senza concorso, le assunzioni avvengono secondo le riserve di cui al primo comma.

A tutti i concorrenti non idonei o idonei non vincitori dei concorsi compete, all'atto del collocamento in congedo illimitato, un premio di congedamento pari a trenta giorni dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio comunque prestato.

In favore di questi concorrenti si costituisce, all'atto dell'invio in congedo e a cura dell'Amministrazione, una posizione assicurativa, per tutto il servizio prestato, nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti mediante versamenti di contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. Questa norma si applica anche ai carabinieri ausiliari che al termine del servizio di leva permangono in servizio vincolandosi a ferma biennale e cessano dal servizio, dopo tale biennio, senza avere acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio.

Per il personale della Marina restano ferme le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e le disposizioni degli articoli 32, 33 e 34 della legge 27 luglio 1967, n. 658, salvo il riferimento alla ferma sessennale e alla ferma

4^a COMMISSIDNE

68° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1982)

biennale che si intende sostituito con quello relativo alle ferme o rafferme di qualsiasi durata previste dalla presente legge.

FALLUCHI, *relatore alla Commissione*. Chiedo di accantonare l'articolo per approfondire il problema della posizione assicurativa che, secondo le norme generali dello Stato, esclude il personale di leva.

MARGOTTO. D'accordo, anche perchè l'argomento è oggetto di discussione nella riforma della leva.

PRESENTE. Se non si fanno osservazioni, l'articolo 20 viene accantonato.

Do lettura dell'articolo 21:

Art. 21.

I sergenti impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare al concorso per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento, sono ammessi al primo concorso utile.

Coloro che superano il concorso sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra. Ai concorrenti giudicati idonei, non vincitori del concorso, si applicano le disposizioni dell'articolo 19.

E approvato.

Art. 22.

Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il Ministro della difesa e, per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, il Ministro delle finan-

ze, in relazione alle esigenze di servizio di ciascuna Forza armata o Corpo armato, hanno facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni.

E approvato.

Art. 23.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente legge non si applicano all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza.

FALLUCHI, *relatore alla Commissione*. A mio avviso, tra gli articoli citati nel testo occorrerebbe includere anche gli articoli 20 e 21.

CORALLO. Chiedo scusa ai colleghi, perchè sull'argomento sono come il maestro che improvvisa. L'articolo 20 dispone che coloro che partecipano ai concorsi risultando idonei e non entrando in graduatoria hanno la possibilità di partecipare ai concorsi civili con una riserva di posti. Dubito molto dell'opportunità della introduzione di una simile norma; però, se introdotta, non vedo perchè i carabinieri e le guardie di finanza debbano essere esclusi. Non capisco per quale motivo non si debbano incoraggiare coloro che partecipano ai concorsi per carabinieri e per guardie di finanza.

Io dubito dell'opportunità di questi incoraggiamenti, perchè in fondo sono persone che partecipano ad un concorso, non eccellono, e poi, nella carriera civile, hanno posti riservati. La cosa mi lascia molto perplesso. In ogni caso, non capisco perchè si debbano escludere carabinieri e guardie di finanza.

MARGOTTO. C'è una risposta; ma forse è meglio accantonare l'articolo per esaminarlo più approfonditamente.

PRESENTE. È necessario accantonarlo anche perchè fa riferimento all'articolo 20, precedentemente accantonato.

4^a COMMISSIDNE

68° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1982)

Pertanto, se non si fanno osservazioni, l'articolo 23 è accantonato.

Passiamo all'articolo 24, di cui do lettura:

TITOLO III

AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

CAPO I

DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE

Art. 24.

La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza sono riportate nella tabella A allegata alla presente legge.

P R E S I D E N T E . Avverto che le tabelle richiamate in questo e nei successivi articoli verranno poste ai voti al termine dell'esame e della votazione dell'intero testo.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 24.

E approvato.

Art. 25.

L'avanzamento dei sottufficiali ha luogo:

- a) ad anzianità;
- b) a scelta;
- c) per meriti eccezionali;

d) per benemerienze di istituto o di servizio, in via straordinaria, rispettivamente per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza.

Può essere, inoltre, conferita la qualifica di « aiutante » o « scelto ».

L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) ed il conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto » si effettuano secondo quanto stabilito dalla tabella C allegata alla presente legge.

E approvato.

Art. 26.

I sottufficiali in servizio permanente per essere valutati devono, a seconda della Forza armata o Corpo di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle B/1, B/2, B/3, B/4 allegate alla presente legge.

E approvato.

Art. 27.

I sottufficiali da valutare per l'avanzamento e per il conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto » devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze, al 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre

F A L L U C C H I , *relatore alla Commissione.* Ho già chiarito che le aliquote sono in relazione al numero dei concorsi. In relazione all'articolo 3, abbiamo detto che il Ministro ha la possibilità di bandire uno o più concorsi. Poichè vi possono essere anche tre o quattro concorsi, in questo modo diamo al Ministro maggiore flessibilità nello stabilire le aliquote.

S C O V A C R I C C H I , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 27.

E approvato.

Art. 28.

Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i sottufficiali che alle date indicate nel precedente articolo abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'articolo 26 e alla tabella C allegata alla presente legge.

Dalle aliquote sono esclusi i sottufficiali che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari o sospesi dall'impiego o in aspettativa per i motivi previsti dall'articolo 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

E approvato.

Art. 29.

Nei riguardi dei sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 26 ovvero esclusi dalle stesse ai sensi dell'articolo 28 è apposta riserva fino al cessare delle cause impositive.

E approvato.

CAPO II

COMMISSIONI

DI AVANZAMENTO E VALUTAZIONE

Art. 30.

Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e del conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto » e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti.

E approvato.

Art. 31.

Le Commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo sono costituite come segue:

presidente: un ufficiale generale di divisione o grado corrispondente;

membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; il maresciallo maggiore aiutante o qualifica corrispondente che risulti più anziano in ciascun ruolo cui appartengono i sottufficiali da valutare, alla data del 1° gennaio dell'anno considerato, e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare.

E approvato.

Art. 32.

Le commissioni esprimono i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottufficiale.

Le commissioni hanno facoltà d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze il sottufficiale.

Le commissioni, qualora necessario, sono chiamate a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti di cui alle tabelle indicate nell'articolo 26 e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.

Il parere delle commissioni di avanzamento può essere sentito, altresì, in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze.

La commissione di avanzamento per l'Arma dei carabinieri è competente a pronunciarsi anche sulla idoneità degli appuntati e dei carabinieri aspiranti alla nomina a vice brigadiere di complemento prevista dall'articolo 16 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni.

La commissione di avanzamento per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza è competente a pronunciarsi anche sulla idoneità degli appuntati, finanziari scelti o finanziari aspiranti alla nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, prevista dagli articoli 18 e 19 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

E approvato.

Art. 33.

Quando le commissioni di avanzamento ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio di avanzamento, sospendono il giudizio per ulteriori accertamenti, dandone motivata comunicazione all'interessato. Questi sarà sottoposto a nuova valutazione entro quattro mesi dalla data della sospensione del giudizio.

F A L L U C C H I , *relatore alla Commissione*. Propongo la soppressione dell'articolo 33.

S C O V A C R I C C H I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 33.

Non è approvato.

Art. 34.

Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se il sottufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

I sottufficiali giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.

Ai sottufficiali giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

Avverso il giudizio possono essere proposti tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.

I sottufficiali giudicati non idonei sono valutati nuovamente, per non più di una volta. A tal fine sono inclusi nella corrispondente aliquota di valutazione dell'anno successivo a quello in cui sono stati valutati la prima volta.

E approvato.

Art. 35.

Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.

Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:

- a) qualità morali, di carattere e fisiche;
- b) benemerienze di guerra e comportamento in guerra, benemerienze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
- c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.

I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.

Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non

4^a COMMISSIDNE

68° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1982)

idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.

È approvato.

Art. 36.

Qualora durante i lavori della Commissione e prima della pubblicazione della promozione, il sottufficiale abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per la valutazione o venga a trovarsi nelle situazioni previste dal secondo comma dell'articolo 28 e dell'articolo 29, fatta eccezione per l'eventuale inidoneità fisica temporanea, la Commissione sospende la valutazione, cancellando l'interessato dal quadro d'avanzamento, se questo è stato formato, e procede all'acquisizione, entro due mesi, di tutti gli elementi atti a definire la posizione dell'interessato.

F A L L U C C H I , *relatore alla Commissione*. A mio avviso, sorge qualche perplessità circa il fatto che due mesi siano sufficienti, e mi domando cosa dovrà fare la commissione trascorso tale periodo. Proporrei pertanto di accantonare l'articolo.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, l'articolo resta accantonato in attesa del parere della 1^a Commissione.

Do lettura dell'articolo 37:

CAPO III

PROMOZIONI

Art. 37.

I sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella C allegata alla presente legge.

È approvato.

Art. 38.

Il primo terzo dei sottufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalla tabella C allegata alla presente legge.

I restanti sottufficiali sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

— la prima metà viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalla tabella C allegata alla presente legge, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo dei sottufficiali in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma del precedente primo comma;

— la seconda metà, previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalla tabella C sopra citata, prendendo posto nel ruolo dopo i sottufficiali da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

M A R G O T T O . Vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi un problema riguardante l'articolo 17 della legge n. 382 sui principi della disciplina militare il cui contenuto vorrei inserire a questo punto del testo in esame.

L'articolo al nostro esame riguarda la conclusione dell'avanzamento, anche se poi è previsto l'avanzamento per meriti eccezionali. L'articolo 17 stabilisce che, nei confronti di militari in sede di assegnazione o di trasferimento a comandi, enti e reparti, ad arma o a specializzazione, sono vietate discriminazioni per motivi politici o ideologici. È altresì vietato l'uso di schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari. L'articolo 17 prevede poi che la conoscenza di informazioni segrete o riservate sia subordinata a preventivi procedimenti di

4^a COMMISSIDNE

68° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1982)

accertamento soggettivo a seguito dei quali devono essere esclusi coloro che, per comportamento o azioni eversive nei confronti dell'istituto democratico, non diano sicuro affidamento di fedeltà alla Costituzione repubblicana.

Tale articolo è stato inserito anche nella legge di riforma della leva.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. A me pare che l'articolo 17 della legge n. 382 non sia attinente al problema affrontato dalla legge al nostro esame; non saprei nemmeno in quale punto inserirlo. L'articolo 17, infatti, parla dell'impiego delle persone. E mi pare che una legge che dà delle norme per l'avanzamento non possa dettare, contemporaneamente, delle norme sull'impiego delle persone. Fermo restando che la legge n. 382 esiste già, e chiunque dovesse sentirsi leso nel suo impiego, potrà sempre rifarsi a quella legge.

A me sembra, pertanto, che questa ripetizione, in un contesto di norme volto a definire la materia dell'avanzamento, non sia eccessivamente pertinente. Mi rimetto, comunque, al parere della Commissione.

MARGOTTO. Potremmo far riferimento, con un articolo finale, alla legge n. 382.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Alla fine, potremmo dire: « Per quanto riguarda l'impiego dei sottufficiali, valgono le norme dell'articolo 17 della legge n. 382 ».

CORALLO. Non si tratta solo dell'impiego.

MARGOTTO. Si tratta soprattutto del riferimento alla vita del militare.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Ma se leggo bene l'articolo 17, si parla proprio di impiego: « Nei confronti dei militari, in sede di assegnazione o di trasferimenti ... ».

MARGOTTO. Questo si riferisce alla leva. Infatti, l'articolo 17 è modificato; non è quello che c'è nella legge n. 382. Comunque, possiamo accantonare questa proposta, riservandoci di riesaminarla, eventualmente, al termine dell'esame del testo.

SCOVACRICCHI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole alla formulazione dell'articolo 38.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 38.

È approvato.

CAPO IV

AVANZAMENTO PER MERITI ECCEZIONALI,
PER BENEMERENZE D'ISTITUTO O DI SERVIZIO

Art. 39.

L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del sottufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina, alla Aeronautica o al Corpo della Guardia di finanza e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del grado superiore.

Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali il sottufficiale deve aver compiuto almeno metà della permanenza nel grado stabilita per l'avanzamento ad anzianità e a scelta dalla tabella C allegata alla presente legge, aver maturato le condizioni di cui all'articolo 26 e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.

La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.

4^a COMMISSIDNE

68° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1982)

Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento espresso ad unanimità di voti.

Il sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è promosso con decorrenza dalla data della proposta. I sottufficiali riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo.

Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

Il sottufficiale promosso per meriti eccezionali prende posto nel ruolo in base alla anzianità di grado attribuitagli seguendo i sottufficiali aventi la stessa anzianità.

E approvato.

Art. 40.

L'avanzamento straordinario per benemerite di istituto può aver luogo nei riguardi del sottufficiale dell'Arma dei carabinieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato ad operazioni di polizia di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari.

La proposta di avanzamento straordinario per benemerite di istituto è formulata dal comandante di corpo dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle altre autorità gerarchiche.

Il sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento straordinario per benemerite di istituto è promosso con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si riferisca a più fatti avvenuti in tempi diversi.

Sulla proposta decide il Ministro della difesa previo parere favorevole della commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.

Per la formulazione della proposta d'avanzamento straordinario per benemerite di istituto e per la conseguente promozione si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione.

Le presenti norme si applicano anche ai carabinieri e agli appuntati in servizio continuativo. I carabinieri possono essere promossi direttamente al grado di vicebrigadiere.

F A L L U C C H I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, su questo articolo propongo un emendamento tendente a sopprimere l'ultima frase: « I carabinieri possono essere promossi direttamente al grado di vicebrigadiere ».

Tutte le normative generali non consentono questi salti di grado, soprattutto perchè c'è l'attuale riferimento al Corpo della polizia di Stato, nel quale queste promozioni non sono consentite. È prevista solo per atti di benemerite, per benemerite di istituto, la promozione alla qualifica superiore.

Sopprimendo l'ultima frase dell'articolo, resterebbe: « Le presenti norme si applicano anche ai carabinieri e agli appuntati in servizio continuativo », che chiaramente si riferisce a tutte le possibilità, escludendo, però, quella che da carabiniere si possa diventare vicebrigadiere. Per lo stesso motivo, preannuncio un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 41.

C O R A L L O. Io vorrei cercare di capire meglio, anche perchè siamo in sede redigente e non possiamo quindi fare in seguito degli aggiustamenti. L'articolo esordisce parlando dei sottufficiali. Poi, all'ultimo comma, stabilisce che le presenti norme si applicano anche ai carabinieri e agli appuntati in servizio continuativo. Vorrei esaminare meglio questo articolo, ed anche l'articolo 41.

P R E S I D E N T E. Allora, se non si fanno osservazioni, l'articolo 40 viene accantonato.

Do lettura dell'articolo 41:

Art. 41.

L'avanzamento straordinario per benemerite di servizio dei finanziari, degli appuntati e dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza ha luogo ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 558.

I finanziari possono essere promossi direttamente al grado di vicebrigadiere.

Se non si fanno osservazioni, su proposta del senatore Corallo, anche questo articolo viene accantonato.

Do lettura dell'articolo successivo:

Art. 42.

La morte del sottufficiale o la permanente inidoneità fisica non impedisce la promozione quando il sottufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore a quella del decesso o della sopraggiunta inidoneità.

F A L L U C C H I, *relatore alla Commissione*. Propongo che l'articolo sia accantonato, dovendo essere riformulato e dovendo la sua collocazione essere anticipata al capo precedente, poichè non ha nulla a che fare con il capo in esame.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno osservazioni, l'articolo 42 è accantonato.

Do lettura dell'articolo 43:

Art. 43.

I marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza possono conseguire le promozioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 nel grado di tenente o grado corrispondente dei ruoli di cui all'articolo 53.

Le proposte di avanzamento sono formulate secondo le norme di cui agli articoli 39, 40 e 41.

Anche l'articolo 43 deve essere accantonato, in attesa dei pareri delle Commissioni 1^a e 5^a.

Se non si fanno osservazioni, do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO IV

**CESSAZIONE DAL SERVIZIO
SOTTUFFICIALI DELLE CATEGORIE
DEL CONGEDO**

Art. 44.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 56° anno di età e, purchè in possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. Essi permangono in tale posizione fino al compimento del 61° anno di età; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.

I sottufficiali in servizio attivo, tre mesi prima del compimento del 56° anno di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.

I sottufficiali in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.

F A L L U C C H I, *relatore alla Commissione*. Mi richiamo all'osservazione che ho fatto inizialmente sui problemi dell'ausiliaria e dei limiti di età. Noi intendiamo rimanere fermi sulle nostre posizioni, perchè recedere su uno di questi due punti significherebbe dequalificare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Mancando i pareri della 1^a e della 5^a Commissione, dobbiamo comunque accantonare anche questo articolo.

Poichè non si fanno osservazioni, do lettura dell'articolo 45:

Art. 45.

La categoria dell'ausiliaria comprende i sottufficiali che, essendo cessati dal servizio permanente a norma del precedente articolo, sono costantemente a disposizione per

4^a COMMISSIDNE

68° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1982)

essere richiamati in servizio in caso di necessità. Il richiamo in temporaneo servizio del sottufficiale in ausiliaria è disposto con decreto del Ministro della difesa e, per quanto di sua competenza, del Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro.

Il sottufficiale in ausiliaria non può assumere cariche e impieghi retribuiti. L'inservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.

Se non si fanno osservazioni, anche questo articolo viene accantonato.

Do lettura dell'articolo 46:

Art. 46.

Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante al sottufficiale in attività di servizio di pari grado e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento nell'ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota aggiunta di famiglia.

Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e 69 primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria.

Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, è liquidato al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascor-

so in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonché dell'indennità di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, è liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in ausiliaria prima del richiamo stesso.

I familiari del sottufficiale deceduto in ausiliaria hanno diritto all'indennità di cui al presente articolo a decorrere dalla data di decesso e nei loro confronti si applica il disposto dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Se non si fanno osservazioni, l'articolo viene accantonato.

F A L L U C C H I , *relatore alla Commissione*. Mi riservo di valutare l'opportunità di presentare un emendamento pressivo dell'ultimo comma.

P R E S I D E N T E . Do lettura dell'articolo 47:

Art. 47.

Il sottufficiale che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età, sia collocato nella riserva perchè non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.

Il periodo trascorso dal sottufficiale nella riserva non è computato ai fini di quanto previsto dal terzo comma del precedente articolo.

Se non si fanno osservazioni, anche questo articolo viene accantonato.

Do lettura dell'articolo 48:

Art. 48.

La categoria della riserva comprende i sottufficiali che, essendo cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

4^a COMMISSIDNE

68° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1982)

Il sottufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento del 65° anno di età.

Per i sottufficiali di complemento continuano ad applicarsi le norme di cui al capo II del titolo IV della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Per il collocamento dei sottufficiali nella riserva di complemento si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per gli ufficiali dalla legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni ed integrazioni. Essi hanno obbligo di servizio in tempo di guerra, cessano di appartenere alla riserva di complemento e sono collocati in congedo assoluto al compimento del 65° anno di età.

Anche di questo articolo propongo l'accantonamento.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Preannuncio fin d'ora la presentazione di un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma.

PRESDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, l'articolo 48 si intende accantonato.

Do lettura dell'articolo 49:

Art. 49.

Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obbligo di servizio; egli conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

È approvato.

Art. 50.

Il limite di età di cinquantatré anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, è elevato a cinquantasei anni.

I sottufficiali di cui all'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o nel congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

È approvato.

Art. 51.

Per la nomina alle « cariche speciali » dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza restano in vigore le disposizioni al riguardo previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210, dall'articolo 1 della legge 4 luglio 1980, n. 318, e dall'articolo 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

È approvato.

Art. 52.

Con decreto dei Ministri della difesa, delle finanze, della pubblica istruzione e del lavoro è stabilita, sulla base delle materie dei programmi la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali in applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dalla scuola media superiore e dalle scuole professionali.

Il Ministro della difesa e per quanto di sua competenza il Ministro delle finanze, in relazione ai suddetti decreti interministeriali, rilasciano agli interessati il relativo diploma.

Tale diploma costituisce titolo per l'accesso alle carriere della pubblica amministrazione di cui al precedente articolo 20, e per il proseguimento degli studi, ivi compreso l'accesso alle facoltà universitarie.

Propongo di accantonare l'articolo in attesa del parere della 7^a Commissione, appositamente richiesto.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura dell'articolo 53:

TITOLO V

IMMISSIONE DEI SOTTUFFICIALI NEI RUOLI DEGLI UFFICIALI

Art. 53.

Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo:

nell'Esercito:

— Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo;

— Altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo;

nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica;

nel Corpo della Guardia di finanza: ruolo tecnico-operativo.

I ruoli degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi sono soppressi; in loro vece è istituito il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare, nel quale sono immessi gli ufficiali appartenenti ai soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici, macchina, contabili e portuali.

Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, ripartiscono, se necessario, i ruoli di cui ai precedenti primo e secondo comma in sottoruoli in base alle specializzazioni, categorie e specialità in cui si articolano i sottufficiali delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

Le consistenze organiche dei ruoli, le forme e le modalità di avanzamento, il numero delle promozioni annuali e gli anni di anzianità minima richiesti per la valutazione sono riportati nelle tabelle D/1, D/2, D/3, D/4, annesse alla presente legge.

O R I A N A . Si deve tener conto di un concetto base: lo sviluppo gerarchico del personale militare è a piramide, con una base molto larga ed una cima molto a punta. Contemporaneamente si deve anche tener conto di un aspetto umano: vale a dire che non è opportuno, proprio per l'aspetto gerarchico di cui sopra, far iniziare la carriera a molte persone quando poi per forza di cose si prevede uno sfoltimento. Il problema normalmente si risolve inventando i ruoli fiancheggiatori, che si inseriscono alla base o nei ruoli intermedi, in modo da consentire a chi effettivamente eccelle di arrivare anche ai gradi massimi. Quindi, oggi nelle Forze armate abbiamo il ruolo normale, poi i ruoli fiancheggiatori, il ruolo speciale, il ruolo

ad esaurimento ed ora per il grado degli ufficiali è previsto un nuovo ruolo di persone che provengono dal grado dei sottufficiali. Il fenomeno a questo punto può essere visto in diversi modi: vi è chi, come me, sarebbe tendenzialmente portato a privilegiare come ruolo fiancheggiatore quello che proviene dai sottufficiali più di quello speciale o di quello ad esaurimento; vi è invece chi la pensa diversamente.

La mia opinione in proposito, però, è determinata soprattutto dalla considerazione di quella che può essere la predisposizione alla vita militare; non c'è dubbio che un giovane che inizia molto presto la carriera militare ed intende seguirla per il resto della vita è più qualificato, dal punto di vista della sua vocazione, di quanto non sia un giovane che fa il servizio militare, si trattiene per due anni perchè non ha un altro lavoro e poi fa il concorso per entrare nel ruolo speciale o addirittura nel ruolo ad esaurimento che sappiamo essersi formato perchè coloro che ne fanno parte non hanno trovato altre possibilità. Noi siamo in condizione di stabilire quali di questi ruoli privilegiare maggiormente: io sostengo che dovrebbero essere quelli che provengono dai sottufficiali, e su questo concetto anche da parte di altri, in sede di Sottocommissione, era stato manifestato un certo accordo, che però non è stato mantenuto quando io ho accennato ad una possibilità di promozione al grado di tenente colonnello perchè si è pensato che tale promozione non potesse essere considerata autonoma. Ora, io desidero comunque proporre che nel disegno di legge venga inserita questa promozione dopo il congedo, quindi senza alcuna conseguenza economica, concedendo così la possibilità di un titolo molto ambito. A tal proposito ricordo che qualcosa del genere è stato concesso agli ufficiali del ruolo speciale, i quali una volta fuori del servizio permanente possono essere promossi generali, e agli ufficiali del ruolo ad esaurimento i quali alle stesse condizioni possono essere promossi colonnelli.

Pertanto, proporrei di aggiungere nelle tabelle D il grado di tenente colonnello e di capitano di fregata e aggiungere all'articolo

4^a COMMISSIDNE

68° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1982)

53 una frase con la quale si precisi che i maggiori, i capitani di corvetta sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria. Potrebbe anche essere sufficiente aggiungere soltanto all'articolo 53 questa disposizione analoga a quella dell'articolo 34 della legge n. 574, senza modificare le tabelle.

F A L L U C C H I , *relatore alla Commissione*. Personalmente non sono per la proliferazione dei gradi. Tuttavia, esiste un precedente: con la legge n. 574 abbiamo dato la promozione a tutti quelli del ruolo speciale, però senza che ciò comportasse oneri per lo Stato. In questo senso non sarei favorevole ad inserire un grado vertice nelle tabelle D, sia pure senza indicare un numero organico, perchè successivamente un tale numero potrebbe essere aggiunto. Inoltre, ritengo che quanto propone il senatore Oriana, se deve essere aggiunto nel testo, lo deve essere preferibilmente con una norma finale perchè mi sembra che non sia tanto pertinente alla alla meccanica di agganciamento quanto alle norme finali, essendo un riconoscimento al termine della carriera, fermo restando che è concesso dopo il congedo e quindi senza oneri per lo Stato, così come stabilito nel precedente di cui sopra.

P R E S I D E N T E . Devo far presente che le modifiche proposte comportano un nuovo parere da parte della 1^a Commissione.

M A R G O T T O . Io proporrei di accantonare l'articolo, per riflettere sulla migliore collocazione delle modifiche.

O R I A N A . Io posso ritirare la mia proposta e aderire a quella del relatore di un articolo da inserire nelle norme finali con la stessa formulazione dell'articolo 34 della legge n. 574.

M A R G O T T O . Penso che, in considerazione del parere che eventualmente dovrà essere richiesto, dovremmo valutare meglio quale potrebbe essere la collocazione migliore delle modifiche aggiuntive proposte. Valuteremo poi se proceduralmente sarà opportuno o meno attendere la comunicazione del nuovo parere.

P R E S I D E N T E . Si deve tener conto del poco tempo che abbiamo a disposizione per la presentazione in Aula. Comunque, in attesa che siano chiariti e approfonditi gli aspetti procedurali a cui ci troviamo di fronte, proporrei di accantonare l'articolo 53.

C O R A L L O . Vorrei un chiarimento. Questo promozione che verrebbe data dopo il collocamento in ausiliaria non potrebbe aprire la strada alla possibilità che uno venga richiamato poi in servizio per due-tre mesi e successivamente vada in pensione?

O R I A N A . Anche quando si è trattato della legge n. 574 abbiamo previsto la promozione a generale e non abbiamo detto che i promossi non fossero richiamabili. Qui, se vogliamo aggiungere che non sono richiamabili posso essere d'accordo.

C O R A L L O . Non mi preoccupo del fatto che questi possano conseguire il vantaggio di essere richiamati, ma che si possano fare dei piccoli favori.

M A R G O T T O . L'osservazione del senatore Corallo ha una sua validità, tanto è vero che tra le valutazioni da fare c'è anche quella che investe la decisione che eventualmente dovremo assumere in ordine al problema se questo grado di tenente colonnello debba arrivare nel momento del collocamento in congedo. Perchè, veramente, c'è il rischio di aprire una strada che può richiamare l'attenzione del Tesoro.

O R I A N A . Il senatore Corallo ha fatto un'obiezione fondamentale dicendo che la cosa può prestarsi a trucchi, nel senso che uno va in congedo, lo si promuove tenente colonnello, poi lo si richiama e poi lo si colloca in pensione. Allora, per evitare questo stabiliamo che egli completa il suo servizio in ausiliaria durante il quale è richiamabile (come quelli di cui alla legge n. 574) e che, quando andrà in congedo assoluto nella riserva o in altri posti, sarà promovibile tenente colonnello. A questo punto, direi addirittura che non vi è nessun bisogno del parere della 1^a Commissione.

4^a COMMISSIDNE

68° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1982)

P R E S I D E N T E . C'è sempre un problema di carriera. Quindi, è opportuno che il relatore approfondisca il problema.

Se non si fanno altre osservazioni, l'articolo 53 viene accantonato.

Do lettura dell'articolo 54:

Art. 54.

I sottufficiali in ferma volontaria e rafferma e in servizio permanente possono accedere ai seguenti ruoli degli ufficiali in servizio permanente:

- a) ruoli normali;
- b) ruoli speciali;
- c) ruoli di cui al precedente articolo.

L'età massima richiesta per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle Accademie militari è stabilita in 28 anni.

È approvato.

Art. 55.

L'immissione nei ruoli del servizio permanente di cui all'articolo 53 ha luogo con il grado di tenente, o corrispondente, mediante concorso per titoli ed esami.

Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, determinano al 31 gennaio di ciascun anno, in relazione alle vacanze prevedibili al 31 dicembre dello stesso anno, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli, ripartendo i posti, se necessario, tra le categorie, specialità e specializzazioni di provenienza dei sottufficiali concorrenti.

Il numero dei posti e la relativa ripartizione devono essere indicati nei bandi di concorso.

Ai concorsi possono partecipare, per non più di due volte, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle specializzazioni, categorie e specialità indicate nei bandi di concorso, che negli ultimi cinque anni abbiano riportato qualifica non inferiore a « superiore alla media ».

F A L L U C C H I , *relatore alla Commissione.* Sarebbe bene accantonare anche que-

sto articolo, in relazione, all'accantonamento dell'articolo 53.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, l'articolo 55 viene accantonato.

Do lettura dell'articolo successivo:

Art. 56.

Gli esami per i concorsi di cui al precedente articolo sono costituiti da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale in materie di interesse generale e professionale, inclusa la cultura civica.

I titoli sono costituiti dagli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun concorrente avendo riguardo ai risultati dei corsi d'istruzione, dei corsi di specializzazione o abilitazione, agli incarichi ricoperti, alle eventuali benemerienze e alle qualifiche conseguite.

Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze stabiliscono con decreto le materie d'esame, le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove scritte e orali, il punteggio da attribuire ai singoli titoli.

È approvato.

Art. 57.

Le commissioni per gli esami sono formate da cinque membri, tratti, con decreto del Ministro competente, dalle commissioni di cui all'articolo 30.

La valutazione globale dei risultati degli esami e dei titoli è effettuata dalle commissioni ordinarie di avanzamento.

Le commissioni ordinarie di avanzamento degli ufficiali nell'esprimere il giudizio sui titoli osservano le norme di cui all'articolo 35. Il giudizio complessivo sui risultati delle prove d'esame e sui titoli è espresso in centesimi, di cui il 40 per cento è riferito agli esami e il 60 per cento ai titoli.

Le commissioni, sulla base del punteggio complessivo di cui al precedente comma, compilano la graduatoria di merito.

La nomina al grado di tenente o grado corrispondente nei ruoli di cui all'articolo 53 è effettuata nel numero dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalla gra-

4^a COMMISSIDNE

68° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1982)

duatoria, e decorre dal 31 dicembre dell'anno in cui è stato bandito il concorso.

P R E S I D E N T E . Mi sembra opportuno che anche questo articolo venga accantonato in attesa dei pareri.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura dell'articolo 58:

Art. 58.

Per l'avanzamento da tenente a capitano e gradi corrispondenti, da capitano a maggiore e gradi corrispondenti, sono competenti le Commissioni ordinarie d'avanzamento previste per gli ufficiali.

Il numero degli ufficiali dei ruoli previsti dall'articolo 53 da ammettere a valutazione ogni anno è stabilito come segue:

— da tenente a capitano e gradi corrispondenti: nella misura di 1/6 dei tenenti non ancora valutati;

— da capitano a maggiore e gradi corrispondenti: nella misura di 1/9 dei capitani non ancora valutati.

Gli ufficiali dei gradi di cui al precedente comma, giudicati per due volte non idonei all'avanzamento, non sono più valutati a tale fine e restano in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il proprio grado.

Agli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 53 si applicano le leggi in vigore in materia di avanzamento e di stato degli ufficiali, ove non diversamente disposto dalla presente legge.

F A L L U C C H I , relatore alla Commissione. Propongo che questo articolo sia accantonato.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, l'articolo 58 viene accantonato. Do lettura dell'articolo 59:

Art. 59.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 sono stabiliti come segue:

maggiore o grado corrispondente: 63 anni;

ufficiali inferiori e subalterni: 61 anni.

Per i suddetti ufficiali la permanenza massima nell'ausiliaria è di quattro anni e gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso della stessa.

Il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è stabilito come segue:

maggiore o grado corrispondente: 67 anni;

ufficiali inferiori e subalterni: 65 anni.

F A L L U C C H I , relatore alla Commissione. Propongo che l'articolo venga accantonato anche in relazione alla precedente richiesta del senatore Oriana.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, l'articolo 59 viene accantonato.

Do lettura dell'articolo 60:

Art. 60.

Il consiglio di disciplina per gli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 è composto con le stesse modalità previste per gli ufficiali delle Armi dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina, del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica e degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

È approvato.

A questo punto, propongo di sospendere i nostri lavori.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 16,55 e sono ripresi alle ore 18.

P R E S I D E N T E . Comunico che nella serata di oggi invierò una lettera al Presidente del Senato per sottoporre l'esigenza, unanimemente sentita da tutti i Gruppi, di inserire nel calendario dei lavori dell'Assem-

blea, prima delle ferie estive, la votazione finale del provvedimento in esame.

Riprendiamo l'esame e la votazione degli articoli.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, informo che è stato predisposto un nuovo testo del titolo VI che stiamo per affrontare e che è relativo alla normativa speciale per i sottufficiali musicanti. Di tale testo, che si compone di tre articoli anzichè di quattro, è opportuno un nuovo esame da parte della Sottocommissione. Il testo precedente non fa più parte delle proposte della Sottocommissione stessa.

PRESDENTE. Se non si fanno osservazioni, il titolo VI, che era formato dagli articoli 61, 62, 63 e 64, sarà esaminato successivamente nel nuovo testo.

Passiamo al titolo VII.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, anche gli articoli 65, 66 e 67 del titolo VII, relativi alla ricostruzione della carriera, dovrebbero essere accantonati in attesa dei pareri della 5ª e della 1ª Commissione, per sapere se tale ricostruzione comporta un ulteriore onere rispetto a quello previsto di 12 miliardi.

PRESDENTE. Do lettura degli articoli 65, 66 e 67:

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 65.

Il Ministro della difesa e, per quanto di sua competenza, il Ministro delle finanze provvedono, con propri decreti, ad emanare disposizioni per l'immediata ricostruzione della carriera, ai soli effetti giuridici, di tutti gli arruolati in ferma volontaria, di tutti i sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria e rafferma, di tutti i sottufficiali in ser-

vizio continuativo e permanente delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

Per la ricostruzione della carriera devono essere osservati i seguenti criteri:

a) attribuire agli arruolati in ferma volontaria ed ai sergenti le promozioni ai vari gradi secondo le scadenze stabilite dall'articolo 10;

b) emanare uno o più bandi di concorso secondo le norme di cui agli articoli 12 e seguenti per l'immissione nei ruoli del servizio permanente dei sergenti che, anche a seguito della ricostruzione di carriera di cui alla precedente lettera a), abbiano superato il periodo di permanenza nel grado stabilito dalla tabella C annessa alla presente legge, ammettendo ai concorsi stessi i sergenti in relazione all'anzianità posseduta ed ai corsi cui appartengono o sono aggregati. Ai vincitori dei concorsi è attribuito il grado di sergente maggiore o corrispondente con anzianità pari a quella di servizio posseduto dal concorrente con minore anzianità di servizio, diminuita di tre anni e sei mesi;

c) promuovere al grado superiore i vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, previo giudizio di idoneità da esprimersi secondo le norme in vigore, che abbiano maturato un periodo di permanenza nel grado di un anno e sei mesi;

d) attribuire ai sottufficiali in servizio permanente i gradi e le qualifiche di cui alla tabella A annessa alla presente legge, con le relative anzianità, avendo riguardo all'anzianità complessiva di servizio posseduta ed alla nuova progressione di carriera, quale risulta sulla base dei periodi minimi di permanenza nei gradi previsti dalla tabella C e del periodo minimo di servizio per l'acquisizione del grado di sergente di cui all'articolo 10;

e) prescindere, ai fini della partecipazione ai concorsi per l'immissione nel servizio permanente di cui alla precedente lettera b) e della ricostruzione di carriera di cui alla precedente lettera d), dall'obbligo di periodi

minimi di comando, di imbarco o di attribuzioni specifiche e dalla frequenza o superamento di corsi, prevedendone, se necessario, il recupero in tempi successivi ovvero il riconoscimento di validità, anche se già effettuati in gradi diversi da quelli per i quali sono previsti dalla presente legge;

f) prevedere, qualora la ricostruzione di carriera di cui alla precedente lettera d) comporti un salto di grado, la permanenza di almeno un anno nel grado intermedio e l'osservanza per il secondo avanzamento delle altre condizioni previste dalle tabelle B/1, B/2, B/3 e B/4 annesse alla presente legge;

g) effettuare la ricostruzione di carriera di cui al presente articolo nel rispetto delle posizioni acquisite in ruolo per effetto di concorsi, valutazioni a scelta, giudizi di non idoneità, detrazioni o riduzioni di anzianità, allo scopo di evitare scavalcamenti nei ruoli;

h) considerare validi i quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge anche agli effetti amministrativi;

i) prevedere l'effettuazione di una ulteriore valutazione ai fini dell'avanzamento ai vari gradi o della nomina ad aiutante o scelto dei sottufficiali in servizio permanente già giudicati non idonei, che non siano stati esclusi definitivamente dall'avanzamento.

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, con appositi provvedimenti del Ministro della difesa e, per quanto di competenza, del Ministro delle finanze, saranno emanate le disposizioni necessarie per disciplinare la validità o la revoca, nonchè gli effetti giuridici conseguenti:

della durata delle ferme non ultimate o da rinnovarsi;

dei corsi in fase di svolgimento;

dei concorsi già banditi od in via di espletamento;

delle procedure di avanzamento in corso che non siano state concluse con la formazione di quadri di avanzamento.

Art. 66.

Il primo concorso per la nomina al grado di tenente o corrispondente dei ruoli ufficiali, di cui al precedente articolo 53, ha luogo nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalità da essa previste.

Fino alla copertura degli organici dei tenenti dei rispettivi ruoli, i posti da mettere a concorso non possono superare, per ciascun anno, la misura di un quinto degli organici stessi.

Art. 67.

All'entrata in vigore della presente legge, per il trasferimento degli ufficiali dei soppressi ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi nel Corpo unico degli specialisti della Marina militare, si osservano le seguenti disposizioni:

a) i capitani di corvetta ed i tenenti di vascello conservano il grado e l'anzianità assoluta posseduta;

b) i sottotenenti di vascello conservano il grado posseduto ed assumono nel nuovo ruolo, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado corrispondente a quella attribuita all'atto della nomina a guardiamarina;

c) i guardiamarina sono promossi, senza valutazione, al grado di sottotenente di vascello con la stessa anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, del grado di provenienza.

Nei trasferimenti di cui al precedente comma, in caso di pari anzianità di grado, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Il primo concorso per la nomina al grado di sottotenente di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare ha luogo nel secondo anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'articolo 55.

Nell'anno di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo, ferma re-

4^a COMMISSIDNE

68° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1982)

stando la validità dei quadri di avanzamento eventualmente già formati, continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente in vigore per la nomina dei sottufficiali al grado di guardiamarina del Corpo equipaggi militari marittimi.

Per gli anzidetti anni, le nomine nel Corpo unico degli specialisti della Marina militare, da effettuare con il grado di sottotenente di vascello e con l'osservanza delle stesse disposizioni di cui al citato articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono fissate rispettivamente in complessive 85 e 60 unità, ricorrendo, per il primo anno, alla formazione di un quadro unico suppletivo.

Per gli anni successivi e sino alla completa copertura dell'organico del grado di sottotenente di vascello, i posti da mettere a concorso per la nomina a tale grado non possono superare un quinto dell'organico stesso.

L'idoneità conseguita dai sottufficiali agli esami sostenuti secondo le disposizioni precedentemente in vigore per l'immissione nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi è equiparata, limitatamente ai primi tre concorsi, all'esito positivo delle prove di esame previste dalla presente legge per la nomina a sottotenente di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare.

Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta, sino a quando non conseguano tale valutazione tutti gli ufficiali presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, le relative aliquote sono formate includendovi tutti i tenenti di vascello che maturino, entro l'anno di validità dei relativi quadri di avanzamento, l'anzianità minima di quattro anni di grado. Qualora, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni tabellari a scelta al grado di capitano di corvetta, si procede alla determinazione di altra aliquota di valutazione con le modalità di cui al presente comma ed alla formazione di un corrispondente quadro di avanzamento.

Ai fini dell'avanzamento al grado di tenente di vascello, sino a quando non risultino valutati tutti i sottotenenti di vascello presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno

di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di valutazione sono formate includendovi tutti i sottotenenti di vascello che maturino, entro l'anno di validità dei relativi quadri di avanzamento, un'anzianità minima di cinque anni. Per lo stesso periodo, i relativi quadri di avanzamento sono formati iscrivendovi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie di merito, tutti i sottotenenti di vascello giudicati idonei. Le aliquote di valutazione ed i quadri di avanzamento eventualmente già formati per l'anno di entrata in vigore della presente legge restano valide; per lo stesso anno si procede alla determinazione di altra aliquota di valutazione ed alla formazione di un corrispondente quadro di avanzamento al grado di tenente di vascello con le modalità di cui al presente comma.

Se non si fanno osservazioni, questi articoli si intendono accantonati.

Do lettura dell'articolo successivo:

Art. 68.

Le eventuali posizioni soprannumerarie rispetto ai preesistenti organici dei sottufficiali di ciascuna Forza armata sono riassorbite alla stessa data di entrata in vigore della presente legge ad eccezione di quelle di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e alla tabella allegata alla legge 26 gennaio 1982, n. 21.

È approvato.

F A L L U C C H I , *relatore alla Commissione*. I successivi articoli 69 e 70 sono connessi alla posizione ausiliaria, di cui abbiamo in precedenza parlato. Sembra pertanto opportuno accantonarne l'esame.

P R E S I D E N T E . Do lettura degli articoli 69 e 70:

Art. 69.

I sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza, iscritti

4^a COMMISSIDNE

68° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1982)

nel ruolo speciale per mansioni di ufficio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli di provenienza, con l'anzianità relativa da essi posseduta all'atto del transito nel ruolo speciale per mansioni di ufficio, se di età inferiore a cinquantasei anni. I sottufficiali di età superiore a cinquantasei anni sono collocati in congedo secondo le norme di cui all'articolo 44. Se collocati in ausiliaria possono chiedere, entro 60 giorni, di essere posti nella riserva.

Art. 70.

Sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi della Marina e del ruolo naviganti dell'Aeronautica possono chiedere di cessare dal servizio permanente al compimento di cinquantatreesimo anno di età.

La cessazione si considera avvenuta, ad ogni effetto, per raggiunti limiti di età. In tal caso l'eventuale permanenza in ausiliaria non può superare il periodo di cinque anni.

La facoltà prevista dal precedente primo comma può essere esercitata anche dai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio con rapporto d'impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, al compimento del cinquantatreesimo anno di età.

Se non si fanno osservazioni, gli articoli 69 e 70 restano accantonati.

Do lettura dell'articolo 71:

Art. 71.

I sottufficiali volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio con i vincoli di cui all'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, ed all'articolo 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447, sono trasferiti con il grado e con l'anzianità posseduti nella categoria dei sottufficiali di complemento con rapporto di impiego ai sen-

si della legge 20 dicembre 1973, n. 824. Essi sono collocati dopo l'ultimo pari grado di uguale o maggiore anzianità.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono abrogati.

E approvato.

Art. 72.

I marescialli maggiori e gradi corrispondenti, richiamati o trattenuti in servizio perche residenti nei territori considerati inaccessibili ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, sono nominati « aiutanti » o « scelti » con le modalità di cui alla presente legge.

Ai sottufficiali di cui al precedente comma viene attribuita un'anzianità pari a quella dell'ultimo maresciallo maggiore nominato « aiutante » o « scelto » nello stesso anno.

Non costituisce impedimento ai fini delle nomine di cui al primo comma la presenza nei ruoli di marescialli in servizio permanente, dichiarati non idonei al conseguimento della qualifica di aiutante.

F A L L U C C H I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, chiedo la soppressione di questo articolo, come poi chiederò la soppressione dell'articolo 75. Si tratta di una sanatoria per un gruppo ristretto di sottufficiali dell'Esercito che presenta implicazioni finanziarie notevolissime, soprattutto per persone già in pensione, come è stato evidenziato in contatti avuti con la 5^a Commissione.

M A R G O T T O . Avevamo concordato in Sottocommissione la possibilità di inserire questa norma, senonchè le implicazioni sono tali per cui è opportuno soprassedere all'approvazione dell'articolo.

F A L L U C C H I , *relatore alla Commissione*. Devo aggiungere, fra l'altro, che le disposizioni degli articoli 72 e 75 sono state oggetto di disegni di legge d'iniziativa parlamentare, uno alla Camera e uno al Senato, sui quali già è stato espresso parere con-

4^a COMMISSIDNE

68° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1982)

trario; quindi non vedo come l'argomento possa essere reinserito in questo provvedimento.

MARGOTTO. Riguarda personale in pensioni da molti anni; comunque si metterebbe in moto un meccanismo veramente tremendo, con gravi conseguenze per altre categorie.

GIUST. Ci troviamo di fronte a problemi ricorrenti ai quali è veramente difficile resistere. Sono d'accordo nell'accettare la proposta del relatore; però sarebbe opportuno, successivamente, presentare un disegno di legge di sanatoria.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 72.

Non è approvato.

Art. 73.

Nei riguardi dei sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, ai fini dell'immissione nel servizio permanente e dell'avanzamento fino al grado di maresciallo di prima classe, le norme precedentemente in vigore.

E approvato.

Art. 74.

Ai fini della partecipazione al concorso per la nomina a tenente nel ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica, i marescialli di prima classe del ruolo naviganti, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono aver compiuto diciannove anni di effettivo servizio dall'arruolamento volontario.

I marescialli di prima classe del ruolo naviganti dell'Aeronautica, nominati tenenti nel ruolo unico specialisti, conservano lo stato di pilota militare e continuano ad essere impiegati come tali. Gli stessi mantengono, a tutti

gli effetti, le indennità spettanti nel ruolo di provenienza.

I marescialli di prima classe del ruolo specialisti dell'Aeronautica, nominati tenenti nel ruolo unico specialisti mantengono, a tutti gli effetti, l'indennità di volo spettante ai marescialli della categoria di provenienza secondo le disposizioni in materia.

FALLUCCI relatore alla Commissione. Propongo l'accantonamento di questo articolo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, l'articolo 74 viene accantonato. Do lettura dell'articolo 75:

Art. 75.

Le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche nei confronti dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti già in servizio nel ruolo speciale mansioni di ufficio al 1° luglio 1970, che, compresi nelle aliquote di valutazione degli anni 1970 e successivi per il conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto » e giudicati idonei, non abbiano potuto conseguire la predetta qualifica o essere successivamente valutati perchè cessati dal servizio permanente per età, inabilità o decesso.

Le norme di cui al precedente comma si applicano, altresì, nei confronti dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti, già in servizio alla data del 1° luglio 1970, appartenenti:

a) alla categoria di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 808, previa valutazione con le modalità di cui alla presente legge;

b) agli altri ruoli del servizio permanente, che siano stati valutati una o più volte con giudizio di idoneità ma che non abbiano potuto conseguire la qualifica perchè successivamente transitati nel ruolo speciale mansioni d'ufficio.

Agli effetti economici le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dalla data di

entrata in vigore della presente legge, anche nei confronti del personale già cessato dal servizio.

Di questo articolo il relatore propone la soppressione, alla quale anche il Governo è favorevole.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 75.

Non è approvato.

Art. 76

Gli articoli 24, 25 e il secondo comma dell'articolo 27 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sono abrogati.

È approvato.

Art. 77

È abrogato nella legge 31 luglio 1954, n. 599, ogni riferimento al ruolo speciale mansioni d'ufficio dei sottufficiali.

È approvato.

Art. 78

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in

lire 12.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. È opportuno accantonare anche l'articolo 78, così come occorre accantonare le tabelle perchè si riferiscono, appunto, ad articoli in precedenza accantonati.

PRESDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, restano accantonati l'articolo 78 e le tabelle allegate.

Il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore. Dott. GIOVANNI BERTOLINI